

XII LEGISLATURA  
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. **242**

Seduta antimeridiana del 29 luglio 2021

Presidenza del Presidente **Zanin**

Verbalizza Sandro BURLONE, segue Paolo LENARDI.

Presidenza del Presidente Zanin

La seduta inizia alle ore 10.08.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 242ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 238 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica, quindi, che ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il consigliere Zanon.  
(Il congedo è concesso)

Comunica inoltre che è pervenuta alla Presidenza la seguente **proposta di legge**:

“Norme per la promozione e valorizzazione delle spiagge facenti parte del demanio marittimo statale finalizzate a uso turistico e ricreativo lasciate ad uso pubblico” **(143)**  
(d’iniziativa dei consiglieri: Ussai, Capozzella, Dal Zovo, Sergo)

Comunica, altresì, che gli Assessori Scoccimarro e Zannier hanno fornito **risposta scritta alle IRI non evase nella seduta n. 236 del 26 luglio 2021**:

Assessore SCOCCIMARRO

Interrogazione a Risposta Immediata n. 694 (BIDOLI)

“La Regione sta governando il boom di domande per impianti fotovoltaici?”

ASSESSORE ZANNIER

Interrogazione a Risposta Immediata n. 693 (MORETUZZO)

“A che punto è la definizione di una nuova norma per le cooperative di comunità?”

Interrogazione a Risposta Immediata n. 700 (DAL ZOVO)

“Stato di conservazione della beccaccia: quali gli esiti del monitoraggio?”

Comunica, poi, che è pervenuta alla Presidenza la deliberazione del 16 giugno 2021 FVG/30/2020/FRG della Corte dei Conti avente ad oggetto la dichiarazione di affidabilità (DAS) del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l’esercizio 2020.

Comunica, infine, che è stata depositata la sentenza n. 167/2021 con la quale la Corte Costituzionale si è espressa in merito alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, 3, comma 1, e 11, commi da 1 a 4 e 6, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), promosse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 62/2020.

Con la sentenza la Corte ha dichiarato:

- l’illegittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 e, in via consequenziale, dei commi da 5 a 8 dell’art. 11 della legge regionale in argomento che, al fine di fare fronte alla grave e cronica carenza di segretari comunali, aveva previsto una “reggenza temporanea delle sedi di segreteria”;
- la cessazione della materia del contendere - in ordine alla questione di legittimità costituzionale promossa, in riferimento all’ art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione - dell’art. 1, comma 6 (Disposizioni per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le

funzioni delle soppresse Province) nella parte in cui prevede: «I Commissari, nominati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna»;

- la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell' art. 1, comma 6, promossa, in riferimento all' art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, nella parte in cui prevede: «I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono»;

- l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del secondo periodo del primo comma dell'art. 3 (Riduzione gettito TARI, TOSAP o COSAP e Fondo speciale di

- ristoro per i Comuni), promossa, in relazione ai principi espressi dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);

- la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del primo periodo del primo comma dell'art. 3, promossa in riferimento all' art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;

- la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del secondo periodo del primo comma dell'art. 3, promosse in riferimento agli artt. 23 e 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 1** dell'ordine del giorno, che prevede:

### **Seguito della discussione sul disegno di legge**

“Assestamento del bilancio per gli anni 2021 - 2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” (141)

(Relatori di maggioranza: **BORDIN, NICOLI, DI BERT, BASSO**)

(Relatori di minoranza: **COSOLINI, SERGO, CENTIS, MORETUZZO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta precedente, era iniziato il dibattito sull'articolo 4 del provvedimento in discussione.

Il consigliere MORETTI, chiesta e ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, chiede con mozione d'ordine una sospensione della seduta per cinque minuti al fine di poter valutare con il proprio Gruppo l'eventuale condivisione sul subemendamento 4.0.2.

Il PRESIDENTE, nell'accogliere la richiesta di sospensione testé avanzata, sospende la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 10.17

La seduta riprende alle ore 10.30

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, dà immediatamente la parola in sede di dibattito generale, al consigliere NICOLI, il quale chiede alcune delucidazioni alla Giunta sugli emendamenti presentati

Sempre in sede di dibattito prendono la parola il consigliere MORETTI (il quale dichiara, motivandone le ragioni, che il suo Gruppo non si opporrà all'ammissibilità del subemendamento 4.0.2) e, per la

Giunta, l'assessore SCOCCIMARRO (il quale, nel replicare agli interventi, fra le altre cose, chiede ai proponenti di ritirare gli emendamenti 4.0.1, 4.3, 4.7.1, 4.10.1, 4.15 e 4.15.1 per trasformarli in Ordini del giorno sui quali il suo parere sarà favorevole; si sofferma poi sulle domande di chiarimento pervenutegli in fase di illustrazione degli emendamenti e nel successivo dibattito, in particolare relativamente al punto H) dell'emendamento 4.1).

Il consigliere BOLZONELLO, chiesta e ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, chiede alla Giunta, a più riprese, una riformulazione della disposizione contenuta nell'emendamento 4.1 punto H) prospettando le possibili conseguenze della sua applicazione.

Il PRESIDENTE, dopo aver espresso alcune considerazioni sull'argomento, nell'accogliere una richiesta dell'assessore SCOCCIMARRO, sospende la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 10.44

La seduta riprende alle ore 10.51

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, dà immediatamente la parola all'assessore SCOCCIMARRO, il quale conclude il proprio intervento di replica (propone, tra l'altro, di subemendare oralmente l'emendamento 4.1 nel seguente modo: *al punto H) 23 bis le parole <<al soggetto>> sono sostituite dalle parole <<ai soggetti pubblici o a società interamente partecipate da soggetti pubblici>>; al punto E) 23 bis "le parole <<di aree verdi urbane.>> sono sostituite dalle parole <<di aree verdi nei centri abitati>>).*

Intervengono, alla luce dell'intervento effettuato in precedenza dall'assessore Scoccimarro, i consiglieri Dal ZOVO (la quale dichiara, *fuori microfono*, di ritirare l'emendamento 4.0.1), SANTORO (la quale mantiene l'emendamento 4.3), MORETTI (il quale ritira l'emendamento 4.7), MARSILIO (il quale mantiene l'emendamento 4.7.1), MORETUZZO (il quale ritira l'emendamento 4.10.1) ed i Relatori di minoranza SERGO (il quale, motivandone le ragioni, dichiara di mantenere l'emendamento 4.15) e HONSELL (il quale ritira l'emendamento 4.15.1).

A questo punto, il consigliere SHAURLI, ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, rileva che l'assessore Scoccimarro non ha espresso un parere sui suoi emendamenti, che pertanto dichiara di mantenere.

In sede di replica interviene il Relatore di minoranza HONSELL (il quale si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione, mentre si dice contrario all'emendamento 4.1 della Giunta).

A questo punto, l'assessore SCOCCIMARRO risponde alle sollecitazioni sugli emendamenti 4.16 e 4.19 avanzati in precedenza dal consigliere Shaurli, il quale contestualmente, *fuori microfono*, dichiara di ritirare l'emendamento 4.16 per trasformarlo in un Ordine del giorno.

Sempre in sede di replica, intervengono i Relatori di minoranza CENTIS (il quale dopo alcune considerazioni, si dichiara contrario all'emendamento 4.1 e favorevole a tutti gli altri), MORETUZZO (il quale si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti, mentre sull'emendamento 4.1 chiede il voto per parti separate dichiarandosi favorevole sui punti A), E), I), J), K) e L), astenuto sui punti C), H), M) e

N)), SERGO (il quale si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti, mentre sul 4.1 chiede il voto per parti: favorevole sui punti C), E), J), K), L) e H), contrario sui punti A) e I)), COSOLINI (il quale si dichiara contrario agli emendamenti 4.2 e 4.10, chiede il voto per parti sul 4.1 dichiarandosi favorevole sui punti A), E), J), K) e M), contrario sui punti C), H) e L), astenuto sui punti I), e N); si dichiara inoltre favorevole a tutti gli altri emendamenti) ed i Relatori di maggioranza BASSO (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti 4.0.2, 4.1, 4.15.1.1, 4.15.2 e 4.19.2 e contrario a tutti gli altri emendamenti), DI BERT, NICOLI e BORDIN (i quali tutti si associano ai pareri espressi dal Relatore di maggioranza Basso) e, per la Giunta, l'assessore ZILLI (la quale si associa ai pareri espressi dai Relatori di maggioranza).

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti.

L'emendamento 4.0.1 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 4.0.2, posto in votazione, viene approvato.

IL PRESIDENTE precisa che l'emendamento 4.1 sarà posto in votazione per parti separate.

Una prima parte, costituita dal punto A), posta in votazione, viene approvata.

Una seconda parte, costituita dal punto C), posta in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal consigliere Moretti, viene approvata (*votazione n. 3: favorevoli 28, contrari 13*).

Una terza parte, costituita dal punto E), posta in votazione nel testo subemendato oralmente, viene approvata.

Una quarta parte, costituita dal punto H), così come subemendato oralmente, viene posta in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal consigliere Moretti, ma il PRESIDENTE annulla la votazione in quanto vi sono problemi all'impianto elettronico di rilevazione dei voti, e di conseguenza dichiara di sospendere momentaneamente la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 11.19

La seduta riprende alle ore 11.34

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, dà la parola all'assessore SCOCCIMARRO, il quale dichiara che la Giunta è disponibile a dare parere favorevole all'ipotesi di stralcio sull'emendamento 4.15.

Il Relatore di minoranza SERGO, quindi, proponente l'emendamento, dopo alcune considerazioni sull'argomento, dichiara di accettare tale proposta.

Si prosegue quindi con la votazione per parti dell'emendamento 4.1.

Una quarta parte, costituita dal punto H), così come subemendato oralmente, posta in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal consigliere Moretti, viene approvata (*votazione n. 6: favorevoli 24, contrari 19*).

Una quinta parte, costituita dal punto I), posta in votazione, viene approvata.

Una sesta parte, costituita dal punto J), posta in votazione, viene approvata.

Una settima parte, costituita dal punto K), posta in votazione, viene approvata.

Una ottava parte, costituita dal punto L), posta in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal consigliere Moretti, viene approvata (*votazione n. 10: favorevoli 29, contrari 14*).

Una nona parte, costituita dal punto M), posta in votazione, viene approvata.

Una decima parte, costituita dal punto N), posta in votazione, viene approvata.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal Relatore di minoranza Sergo, l'emendamento 4.2, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 13: favorevoli 8, contrari 34*).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal consigliere Moretti, l'emendamento 4.3, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 14: favorevoli 19, contrari 25*).

Gli emendamenti 4.4, 4.5, e 4.6, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 4.7 è stato precedentemente ritirato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal consigliere Moretti, l'emendamento 4.7.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 18: favorevoli 14, contrari 25, astenuti 4*).

Gli emendamenti 4.8, 4.9, e 4.10, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 4.10.1 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti 4.10.2, 4.11, 4.11.1, 4.12, 4.13 e 4.14, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Lo stralcio dell'emendamento 4.15, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 4.15.1 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti 4.15.1.1 e 4.15.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 4.16 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti 4.17, 4.18 e 4.19, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal consigliere Moretti, l'emendamento 4.19.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (votazione n. 34: favorevoli 19, contrari 27).

L'emendamento 4.19.2, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 4, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

A questo punto, la consigliera SANTORO, intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che il suo Gruppo aveva chiesto una convocazione dell'assessore in III Commissione propedeutica proprio all'esame di questo ddl sull'assestamento per poter discutere sui dati del bilancio della Sanità regionale; in mancanza di tale convocazione, nella seduta del Consiglio di lunedì scorso, lei stessa aveva presentato una IRI sul suddetto tema, alla quale l'assessore Riccardi aveva sì risposto, riservandosi di far pervenire anche all'interrogante la documentazione richiesta, documentazione che però lei non ha ricevuto e che riteneva importante per poter discutere successivamente l'articolo 8 del ddl 241 relativo appunto alla sanità.

Il PRESIDENTE, comunica che gli Uffici hanno sollecitato la segreteria dell'Assessore affinché rendesse disponibili tali dati e che risulta che la documentazione sia stata inviata alla segreteria del Gruppo del PD nella giornata di martedì 27 c.m.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 5, di competenza dell'assessore Pizzimenti, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*CALLIGARIS, TOSOLINI, BORDIN, SINGH, BOSCHETTI*

*"Subemendamento modificativo all'emendamento 5.1 (5.0.1)*

*1. All'emendamento 5 - 4 bis che introduce i commi 4 bis e seguenti all'articolo 5 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità) del DDL 141, al comma 4 bis, dopo le parole << destinati al culto o al ministero religioso o ad altre attività parrocchiali, ivi comprese>>, le parole: << le case vacanze >> sono sostituite dalle seguenti: << le strutture ricettive a carattere sociale >>."*

*Nota: Il sub emendamento è finalizzato ad eliminare qualsiasi problematica applicativa derivante dal termine "case vacanze" contenuto dell'emendamento, indicando la tipologia delle strutture ricettive a carattere sociale di cui al Capo VII della LR 21/2016 (che comprende alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per studenti o case di ospitalità, le foresterie e i centri per soggiorni sociali).*

*BORDIN*

*Subemendamento modificativo all'emendamento 5.1 (5.0.2)*

*"1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità) del DDL 141, sono aggiunti i seguenti commi:*

*<<4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo "una tantum" alle Parrocchie fino ad un importo massimo di 100.000 euro ad intervento e fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o completamento di edifici e relative pertinenze di proprietà, destinati al culto o al ministero religioso o ad altre attività parrocchiali, ivi comprese le case vacanze, ubicati sul territorio regionale, necessari a superare o limitare almeno una delle seguenti fattispecie:*

- a) tutela della pubblica incolumità o salvaguardia del bene oggetto dell'intervento medesimo;*
- b) adeguamento degli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere*

architettoniche;

c) eliminazione di materiali nocivi o pericolosi;

d) valorizzazione culturale, sociale, storico o ambientale del bene oggetto dell'intervento.

4 ter. Il contributo di cui al comma 4 bis è concesso con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 per interventi avviati a seguito della presentazione della domanda di cui al comma 4 quater e non è cumulabile con il contributo previsto dall'articolo 7 ter della Legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni).

4 quater. Le domande di contributo di cui al comma 4 bis devono essere presentate con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata da un preventivo di spesa con l'indicazione delle spese e degli oneri

spese-e-degli-oneri relativi all'intervento, entro il 31 ottobre 2021. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente comma, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Le istanze non soddisfatte entro il 31 dicembre 2022 sono archiviate. Per quanto non disposto dal presente articolo, trova applicazione l'articolo 41 della legge 7/2000.

4 quinquies. Per le finalità di cui al comma 4 bis, è autorizzata una spesa complessiva di € 2.500.000,00, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

4 sexies Agli oneri derivanti dal comma 4 quinquies, si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 2 (spese in conto capitale), capitolo 970093 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2021-2023.>>."

TOSOLINI, DI BERT, BORDIN, NICOLI, GIACOMELLI

Emendamento modificativo (5.1)

"1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità) del DDL 141, sono aggiunti i seguenti commi:

<<4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo "una tantum" alle Parrocchie fino ad un importo massimo di 50.000 euro ad intervento e fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o completamento di edifici e relative pertinenze di proprietà, destinati al culto o al ministero religioso o ad altre attività parrocchiali, ivi comprese le case vacanze, ubicati sul territorio regionale, necessari a superare o limitare almeno una delle seguenti fattispecie:

a) tutela della pubblica incolumità o salvaguardia del bene oggetto dell'intervento medesimo;

b) adeguamento degli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche;

c) eliminazione di materiali nocivi o pericolosi;

d) valorizzazione culturale, sociale, storico o ambientale del bene oggetto dell'intervento.

4 ter. Il contributo di cui al comma 4 bis è concesso con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 per spese sostenute dal 1 gennaio 2021 e non è cumulabile con il contributo previsto dall'articolo 7 ter della Legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni).



4 quater. Le domande di contributo di cui al comma 4 bis devono essere presentate con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento delle spese e degli oneri relativi all'intervento, entro il 30 settembre 2021. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente comma, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Le istanze non soddisfatte entro il 31 dicembre 2022 sono archiviate. Per quanto non disposto dal presente articolo, trova applicazione l'articolo 41 della legge 7/2000.

4 quinquies. Per le finalità di cui al comma 4 bis, è autorizzata una spesa complessiva di 2.500.000,00 euro, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

4 sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4 quinquies, si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 2 (spese in conto capitale), capitolo 970093 dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2021-2023.>>."

MARSILIO, COSOLINI, BOLZONELLO, IACOP, MORETTI

Emendamento modificativo (5.2)

"Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<6 Al comma 55 della Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2015) le parole <<un'opera>> sono sostituite dalle seguenti <<due opere>>.>>."

Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

COSOLINI, RUSSO

Emendamento modificativo (5.2.1)

"Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

1. Il comma 5 dell'art. 2 della LR 26/2020 è così sostituito:

<<Per le finalità di cui al comma 3, la Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Trieste pari a 26 milioni di euro, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, da eseguirsi da parte del Comune di Trieste nell'area denominata "Porto Vecchio".>>.

2. Il comma 6 dell'art. 2 della LR 26/2020 è così sostituito:

<<Per le finalità di cui al comma 5, il Comune di Trieste presenta alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.>>.

3. Il comma 9 dell'art. 2 della LR 26/2020 è così sostituito:

<<Per le finalità previste al comma 5 è destinata la spesa complessiva di 26 milioni di euro, suddivisi in ragione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022, 11 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 (S/ capitolo di nuova istituzione) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella N di cui al comma 44.>>.

4. I commi 4, 7, 8, 10,11 dell'art. 2 della LR 27/2020 sono abrogati."

Copertura da:

Missione: 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa)

Programma: 1 (Urbanistica e assetto del territorio)  
Titolo: 3 (Concessione crediti breve termine)

---

| 2021: - 5.000.000 | 2022: - 10.000.000 | 2023: - 11.000.000 |

---

CAPITOLO 10197:

- 5.000.000,00 euro per l'anno 2021
- 10.000.000,00 euro per l'anno 2022
- 11.000.000,00 euro per l'anno 2023

COSOLINI, RUSSO

Emendamento modificativo (5.3)

"Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25-bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale un contributo straordinario per l'anno 2021 finalizzato alla risistemazione dello stabilimento "Ausonia".

25-ter. Per accedere al contributo di cui al comma 25-bis, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale presenta, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Legge sul Bollettino ufficiale della Regione, alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture apposita domanda corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 25-bis. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.

25-quater. Per le finalità di cui al comma 25-bis è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 8 (ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA) - Programma n. 1 (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui all'ART.5, comma 26 del DdL 141.>>."

Copertura anno 2021 da:

Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"):

- 1.500.000,00 euro

COSOLINI, RUSSO

Emendamento modificativo (5.4) RICOLLOCATO 8.11.1

"Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25-bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario finalizzato ad alleviare gli oneri derivanti dalla ricostruzione della struttura terapeutico-riabilitativa Piscina "Acquamarina".

25-ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma precedente è presentata al Servizio competente in materia di infrastrutture entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata da una relazione illustrativa e da un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

25-quater Per le finalità previste dal comma 25-bis è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n...(..) - Programma n. ...(..) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 26. (S/di nuova istituzione)>>."

Copertura anno 2021 da:

Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"):

- 800.000,00 euro

Nota: Si tratta di un contributo straordinario a favore del Comune di Trieste finalizzato a sostenere la ricostruzione della Piscina terapeutica "Acquamarina" di proprietà dello stesso Comune.

## CALLIGARIS

### Emendamento modificativo (5.5)

"1. Dopo il comma 25, dell'articolo 5, del DDL 141 è inserito il seguente comma:

<<25 bis. Con riferimento ai contributi concessi a favore della parrocchia di Sant'Ambrogio di Monfalcone per i lavori di ristrutturazione necessari all'adeguamento alle normative dell'intero edificio ove trova sede la scuola dell'infanzia paritaria "Maria Immacolata", non trova applicazione il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>."

Note: La Parrocchia è beneficiaria di molteplici contributi, sia pluriennali che in conto capitale, per la ristrutturazione dell'edificio dove si trova la scuola materna, la Parrocchia è in trattativa con il Comune di Monfalcone per cedere l'edificio che manterrà la destinazione d'uso a scuola materna, con probabile trasformazione da scuola dell'infanzia paritaria a statale.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio regionale.

## SANTORO, COSOLINI

### Subemendamento modificativo all'emendamento 5.6 (5.5.1)

"Al comma 33 bis dell'emendamento 5.6, lettera A), dopo le parole <<Fondo complementare al PNRR.>> sono aggiunte le parole <<Tra le opere pubbliche per le quali è concessa l'anticipazione per le spese di progettazione, in riferimento alla spesa prevista dal comma 33 quinquies, è destinata la spesa di almeno 1.000.000 di euro alla progettazione per interventi di adeguamento o miglioramento sismico su edifici scolastici.>>."

## SANTORO, COSOLINI

### Subemendamento modificativo all'emendamento 5.6 (5.5.2)

"Al comma 33 bis dell'emendamento 5.6, lettera A), dopo le parole <<Fondo complementare al PNRR.>> sono aggiunte le parole <<Tra le opere pubbliche per le quali è concessa l'anticipazione per le spese di progettazione, in riferimento alla spesa prevista dal comma 33 quinquies, è destinata la spesa di almeno 1.000.000 di euro alla progettazione per interventi di rigenerazione urbana e riduzione del consumo di suolo.>>."

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (5.6)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) l'anticipazione delle spese di progettazione per opere pubbliche di competenza, con priorità per quelle riconducibili alle missioni previste dal medesimo PNRR o dal Fondo complementare al PNRR.

33 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 33 bis. Le domande per la concessione dell'anticipazione sono presentate entro il 31 ottobre 2021 alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.

33 quater. Le anticipazioni sono restituite senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori da parte dell'ente beneficiario che, nel medesimo termine, provvede alla trasmissione del contratto stesso e degli atti di approvazione della progettazione finanziata. Su richiesta motivata dell'ente beneficiario l'organo competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e la trasmissione degli atti richiesti.

33 quinquies. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34. (NI S/12601)>>.

B) Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. Per consentire il cantieramento degli interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici di secondo grado, per i quali è stata avviata la progettazione esecutiva, la Regione è autorizzata a concedere agli Enti di Decentramento regionale (EDR), i fondi necessari alla copertura delle spese di investimento quale anticipazione delle risorse per le quali è stata inoltrata domanda di contributo allo Stato ovvero domanda di proroga nel caso di contributi precedentemente assegnati.

33 ter. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 33 bis sono assegnate con procedimento a sportello, in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda. Le anticipazioni sono restituite dagli EDR, o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data delle liquidazioni statali. Su richiesta motivata dell'ente beneficiario l'organo competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione. È comunque consentita la restituzione anticipata delle somme erogate.

33 quater. Per le finalità previste dal comma 33 bis è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma n. 3 (Edilizia scolastica) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34. (NI S/12602)>>.

D) Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società in house Ferrovie Udine Cividale s.r.l. un finanziamento straordinario da utilizzarsi per interventi manutentivi, di miglioramento e di ammodernamento del materiale rotabile ferroviario di proprietà, previa presentazione del programma relativo alle spese da sostenere.

33 ter. Per le finalità previste dal comma 33 bis è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34. (NI S/12604)>>.

E) Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Conservatorio "Giuseppe Tartini" di Trieste, il contributo concesso con decreto n. 2338/LAVFOR/2009 del 16 dicembre 2009 in conto capitale nel limite delle rate maturate fino all'annualità 2021, ovvero per 1.260.000 euro, per i lavori di adeguamento ricambio d'aria, climatizzazione e insonorizzazione della sede.

33 ter. Per le stesse finalità di cui al comma 33 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Conservatorio "Giuseppe Tartini" un contributo straordinario a copertura degli oneri previsti nel quadro economico di spesa dei lavori.

33 quater. La domanda per la concessione del contributo di cui ai commi 33 bis e 33 ter è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico dell'opera e di un cronoprogramma di spesa.

33 quinquies. In sede di concessione del contributo le rate successive al 2021 di cui al decreto n. 2338/LAVFOR/2009 del 16 dicembre 2009 sono revocate.

33 sexies. Per le finalità di cui al comma 33 ter è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n.4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34. (NI S/12605)>>.

F) Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi sperimentali di trasporto ferroviario in partenza e/o in arrivo dalle zone industriali della Regione FVG, raccordate alla rete ferroviaria con il cambio di modalità per la terminalizzazione sulle direttrici di transito nazionali ed internazionali, quale misura straordinaria atta a compensare i costi tra la modalità stradale e quella ferroviaria, nonché ad abbattere gli extra-costi derivanti anche dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali.

33 ter. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 33 bis, è autorizzata a concedere un contributo "de minimis" a favore delle imprese logistiche di trasporto come definite dal Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità, approvato con Dpres 256 del 28.08.2006, di applicazione della L.R. 15/2004, art. 21, secondo le modalità ivi descritte e nel rispetto dei massimali e delle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

33 quater. Le istanze per l'ottenimento del contributo di cui ai commi 33 bis e 33 ter, vanno presentate alla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.

33 quinquies. Per le finalità previste dal comma 33 bis è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34. (NI S/12606)>>.

G) Al comma 34, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella E sono apportate le variazioni relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella E e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====  
TABELLA E (RELATIVA ALL'ARTICOLO 5)

=====  
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

315/S SPESE PIANO SIIR - SOFTWARE -FONDI REGIONALI

L.R. N. 8 DEL 2003 ART. 1 COMMA 2, L.R. N. 23 DEL 2007 ART. 46/ 2, L.R. N. 19 DEL 2009 ART. 8 COMMA 3, L.R. N. 9 DEL 2011 ART. 4 COMMA 2, L.R. N. 27 DEL 2012 ART. 12

CASSA	0,00	2021	50.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2021	50.000,00		2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-----------	--	------	------	------	------

TOTALE: PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

CASSA	0,00	2021	50.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

CASSA	0,00	2021	50.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

12602/S - ANTICIPAZIONE RISORSE AGLI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR) PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO, PER I QUALI È STATA AVVIATA LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA L.R. ASS. N.I DEL 2021 ART. 5

CASSA	0,00	2021	10.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	---------------	------	------	------	------

TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2021	10.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	---------------	------	------	------	------

TOTALE: PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

CASSA	0,00	2021	10.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	---------------	------	------	------	------

PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

12605/S - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL CONSERVATORIO "GIUSEPPE TARTINI" A COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO RICAMBIO D'ARIA, CLIMATIZZAZIONE E INSONORIZZAZIONE DELLA SEDE L.R. ASS. N.I DEL 2021 ART. 5

CASSA	0,00	2021	240.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2021	240.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TOTALE: PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria

CASSA	0,00	2021	240.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TOTALE: MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

CASSA	0,00	2021	10.240.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	---------------	------	------	------	------

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 1 - Spese correnti

3375/S - SPESE PER PROGETTO DI MAPPATURA GENERALE DELL'ACCESSIBILITÀ' L.R. N. 10 DEL 2018 ART. 6

CASSA	0,00	2021	-50.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

12601/S - ANTICIPAZIONE SPESE DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA, CON PRIORITÀ PER QUELLE RICONDUCIBILI ALLE MISSIONI PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) o DAL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR L.R. ASS. N.I DEL 2021 ART. 5

CASSA	0,00	2021	5.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2021	4.950.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

TOTALE: PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

CASSA	0,00	2021	4.950.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

TOTALE: MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

CASSA	0,00	2021	4.950.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

MISSIONE: MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA: PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario

TITOLO: TITOLO 1 - Spese correnti

12606/S CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE LOGISTICHE DI TRASPORTO PER L'ISTITUZIONE, L'AVVIO E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI DI TRASPORTO FERROVIARIO IN PARTENZA E/O IN ARRIVO DALLE ZONE INDUSTRIALI DELLA REGIONE FVG, RACCORDATE ALLA RETE FERROVIARIA SULLE DIRETTRICI DI TRANSITO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI L.R. ASS. N.I DEL 2021 ART. 5

CASSA	0,00	2021	300.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

12610/S - PROGETTAZIONE DI UN NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TRA IL CORSO DEL FIUME CORNO E LA FERROVIA TRIESTE-VENEZIA FINANZIATO DAL PROGRAMMA CONNECTING EUROPE FACILITY - CEF 2014-2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE 50%  
REGOLAMENTO C.E.E. N.1316 DEL 2013

CASSA	0,00	2021	0,00	2022	50.551,34	2023	466.249,66
-------	------	------	------	------	-----------	------	------------

TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2021	300.000,00	2022	50.551,34	2023	466.249,66
-------	------	------	------------	------	-----------	------	------------

TITOLO: TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2021	300.000,00	2022	50.551,34	2023	
466.249,66							

12604/S FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L. PER INTERVENTI MANUTENTIVI, DI MIGLIORAMENTO E DI AMMODERNAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO DI PROPRIETÀ L.R. ASS. N.I DEL 2021 ART. 5

CASSA	0,00	2021	700.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2021	700.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TOTALE: PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario

CASSA	0,00	2021	1.000.000,00	2022	50.551,34	2023	466.249,66
-------	------	------	--------------	------	-----------	------	------------

PROGRAMMA: PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali

TITOLO: TITOLO 2 - Spese in conto capitale

20953/S FINANZIAMENTO AL COMUNE DI GORIZIA PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO L.R. N. 26 DEL 2020 ART. 2 COMMA 24

CASSA	0,00	2021	2.500.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2021	2.500.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

TOTALE: PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali

CASSA	0,00	2021	2.500.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	--------------	------	------	------	------

TOTALE: MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'

CASSA	0,00	2021	3.500.000,00	2022	50.551,34	2023	
466.249,66							

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'

PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'

TITOLO 1 - Spese correnti

3821/S SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA RETE DI BANDA LARGA REGIONALE L.R. N. 22 DEL 2010 ART. 5 COMMA 10

CASSA	0,00	2021	-9.600,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA	0,00	2021	-9.600,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

TOTALE: PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'



CASSA	0,00	2021	-9.600,00	2022	0,00	2023	0,00
<i>TOTALE: MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</i>							
CASSA	0,00	2021	-9.600,00	2022	0,00	2023	0,00
<i>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>							
<i>PROGRAMMA 2 - Formazione professionale</i>							
<i>TITOLO 1 - Spese correnti</i>							
<i>4504/S SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI L.R. N. 23 DEL 2013 ART. 12 COMMA 22</i>							
CASSA	0,00	2021	9.600,00	2022	0,00	2023	0,00
<i>TOTALE: TITOLO 1 - Spese correnti</i>							
CASSA	0,00	2021	9.600,00	2022	0,00	2023	0,00
<i>TOTALE: PROGRAMMA 2 - Formazione professionale</i>							
CASSA	0,00	2021	9.600,00	2022	0,00	2023	0,00
<i>TOTALE: MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>							
CASSA	0,00	2021	9.600,00	2022	0,00	2023	0,00
<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>							
<i>PROGRAMMA 3 - Altri fondi</i>							
<i>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</i>							
<i>970150/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49</i>							
CASSA	0,00	2021	-10.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00
<i>TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale</i>							
CASSA	0,00	2021	-10.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00
<i>TOTALE: PROGRAMMA 3 - Altri fondi</i>							
CASSA	0,00	2021	-10.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00
<i>TOTALE: MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>							
CASSA	0,00	2021	-10.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00

GABROVEC

Emendamento modificativo (5.6.1)

"Dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti:

<<33 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Duino Aurisina un

contributo straordinario per la demolizione dell'edificio esistente, già sede della scuola primaria "V. Šček" e "G. Carducci" e la realizzazione di un nuovo Polo scolastico che consentirà di integrare diverse realtà scolastiche prive di sedi idonee.

33 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 bis è presentata dal Comune alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

33 quater. Per le finalità previste dal comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 5.000.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 1.000.000 euro per l'anno 2021 e 2.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 04 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 28. (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>."

Copertura anni 2021, 2022 e 2023 da:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 2 SPESE CONTO CAPITALE

---

2021: - 1.000.000,00	2022: -2.000.000	2023: - 2.000.000
----------------------	------------------	-------------------

---

CAP 970094:

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2021

- 2.000.000,00 euro per l'anno 2022

- 2.000.000,00 euro per l'anno 2023

Relazione: L'edificio della principale scuola comunale a Duino Aurisina è stato dichiarato inagibile a seguito delle verifiche tecniche previste dalle leggi in materia. Stante la lettura delle relazioni tecniche se ne renderebbe obbligatoria la demolizione e ricostruzione. La scuola rientra nelle liste delle scuole tutelate ai sensi delle disposizioni allegate al Memorandum di Londra. Il mantenimento della scuola sull'attuale loco è fortemente sostenuta dalla popolazione locale e a sostegno di tale richiesta sono state raccolte oltre mille firme. Il Demanio dello Stato ha espresso la propria disponibilità a trasferire la proprietà dell'edificio al Comune di Duino Aurisina a titolo gratuito. Tale soluzione favorirebbe il recupero di un edificio pubblico mentre altre soluzioni andrebbero a cementificare aree verdi attualmente di proprietà di privati cittadini con ulteriori oneri per le casse comunali.

MATTIUSSI, NICOLI, PICCIN

Emendamento modificativo (5.7)

"1. All'articolo 5 dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti commi:

<<33 bis. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate necessità segnalate dal Comune di Camino al Tagliamento e al fine di garantire la maggiore sicurezza degli edifici scolastici pubblici, è autorizzata a confermare al Comune medesimo il contributo di 154.000 euro concesso con il decreto 17 luglio 2018, n. 3322/TERINF, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti della legge regionale 2/2000, e il contributo di 732.000 euro concesso con decreto 19 novembre 2013, n. PMT/SEDIL/UD/6347/IPU-5/1, ai sensi dell'articolo 4, commi 31 e seguenti della legge regionale 14/2012, per nuovi lavori di riqualificazione strutturale, comprensivi di interventi di demolizione e ricostruzione, e di adeguamento normativo della scuola primaria del capoluogo.

33 ter. Per le finalità di cui al comma 33 bis il Comune di Camino al Tagliamento presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata della relazione illustrativa dell'opera da realizzare, con quadro economico e cronoprogramma dei lavori e della relativa spesa comprensivo delle fasi di progettazione e

di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33 quater. Ai fini della definizione della nuova spesa ammessa, è data facoltà al Comune di Camino al Tagliamento di inserire nel quadro economico di cui al comma 33 ter, anche le spese già sostenute per la progettazione dell'intervento originariamente finanziato in forza dei decreti di cui al comma 33 bis.

33 quinquies. In attuazione del comma 33 bis, la struttura regionale competente in materia di edilizia, con il provvedimento di conferma del contributo, da adottarsi entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 33 ter, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.>>.”

Nota: Il Comune a seguito di un'analisi delle condizioni strutturali della scuola primaria, ha riscontrato la necessità di intervenire con urgenza per la messa in sicurezza dell'edificio, rendendo pertanto necessario provvedere ad autorizzare una parziale diversa destinazione dei finanziamenti già concessi per un intervento più invasivo.

PICCIN NICOLI MATTIUSSI

Emendamento modificativo (5.8)

“1. All'articolo 5 dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti commi:

<<33 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario di 1.000.000 euro per la riqualificazione e il completamento della pista ciclabile di Vallenoncello.

33 ter. Per le finalità di cui al comma 33 bis il Comune di Pordenone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture domanda di contributo corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 quater è destinata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità- Programma 04 Altre modalità di trasporto- Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 - 2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.>>.”

#### TABELLA E

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 04 Altre modalità di trasporto Titolo 2 (Spese in conto capitale)

Capitolo S \_\_\_\_\_ (Capitolo di nuova istituzione)

| 2021: + 1.000.000 | 2022: --- | 2023: --- |

COPERTURA:

Missione 20 (Fondi e accantonamenti)

Programma 1 (Fondo di riserva)

Titolo 1 (Spese correnti)

Capitolo S 9680

| 2021: - 1.000.000 | 2022: --- | 2023: --- |

MORETTI, COSOLINI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, RUSSO

Emendamento modificativo (5.8.1)

“Dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

<<33 bis. Per le finalità di cui alla Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia", è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (capitolo 6810/s).

33 ter. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 33 bis, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (capitolo 970094/s).>>."

Copertura da:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

2021:	- 1.500.000,00	2022:	-----	2023:	-----	
-------	----------------	-------	-------	-------	-------	--

---

CAPITOLO 970094: NUOVI INTERVENTI LEGISLATIVI - INVESTIMENTO 2020 - 2022

- 1.500.000,00 euro per l'anno 2021

Relazione: La Giunta, in sede di approvazione della LR 6/2021, ha accolto un odg che impegnava a valutare lo stanziamento di apposita dotazione finanziaria nell'assestamento di bilancio al fine di permettere lo scorrimento della graduatoria relativa al Bando per il finanziamento di interventi edilizi da realizzare su strutture di servizio per la prima infanzia, a fronte del ritiro di un emendamento che stanziava in quella sede i fondi. Nell'Assestamento che stiamo discutendo non si riscontra un segnale di attuazione dell'odg, e a tal fine si ripresenta l'emendamento. Si ricorda ancora una volta che nell'ottica del ritorno alla fase pre-emergenziale è opportuno che i gestori, pubblici e privati, che erogano questi importanti servizi alle famiglie si possano organizzare per tempo ristrutturando e ammodernando le strutture per offrire una più ampia e migliore accoglienza.

## BOLZONELLO

"Subemendamento modificativo all'emendamento 5.8.2 (5.8.1.1)

All'emendamento 5.8.2 la copertura finanziaria è sostituita con:

Copertura anno 2021 da:

Ulteriore applicazione dell'avanzo disponibile accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"):

- 2.000.000,00 euro"

## BOLZONELLO

Emendamento modificativo (5.8.2)

"Dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti:

<<33 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Interporto centro commerciale di Pordenone per la progettazione e realizzazione di un sistema di pannelli fonoassorbenti atti a ridurre l'inquinamento sonoro nei quartieri abitanti confinanti alla struttura.

33 ter. Il contributo di cui al comma 33 bis viene concesso a seguito di apposita domanda dell'Interporto centro commerciali di Pordenone, da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di Attività produttive, corredata dal preventivo dettagliato di spesa e dalla relazione tecnica illustrativa del progetto.

33 quater. Per le finalità previste dal comma 33 bis è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000,00 euro per l'anno 2021 valere sulla Missione n. ( ) - Programma n. ( ) - Titolo n. ( ), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 65. (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)>>."

Copertura:  
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti  
PROGRAMMA 3 Altri fondi  
TITOLO 2 Spese in conto capitale

| 2021: - 2.000.000,00 € | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-2.000.000,00 euro per l'anno 2021

Nota illustrativa: L'interporto centro commerciale di Pordenone è interessato da una costante crescita delle attività del polo, in particolare del traffico merci su rotaia che sta registrando una crescita esponenziale dopo il rallentamento determinato dalla pandemia. L'aumento considerevole del traffico su rotaia si accompagna ad un significativo incremento dei rumori, soprattutto in fase notturna, che determina profondi disagi nelle aree dei quartieri di Villanova, Borgomeduna e San Gregorio di Pordenone che sono attigui alla struttura e interessano circa 15.000 persone. Con l'emendamento in esame s'interviene per una progettazione e realizzazione di un sistema di pannelli fonoassorbenti che riducano sensibilmente il disagio per le aree interessate.

CONFICONI, DA GIAU, SHAURLI, COSOLINI

Emendamento modificativo (5.9)

"All'articolo 5 dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Montereale Valcellina un contributo straordinario finalizzato alla messa in sicurezza della Vecchia Strada della Val Cellina.

33 ter. Entro il 30 settembre 2021 il Comune di Montereale Valcellina presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

33 quater. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

33 quinquies. Per le finalità di cui al comma 33 bis è autorizzata la spesa di 2.000.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 (Capitolo di nuova istituzione).>>."

Copertura:  
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti  
PROGRAMMA 3 Altri fondi  
TITOLO 2 Spese in conto capitale

| 2021: - 2.000.000 € | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-2.000.000,00 di euro per l'anno 2021

CONFICONI, COSOLINI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, RUSSO, IACOP

Emendamento modificativo (5.10)

"Dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. La Regione, al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera d) della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa è autorizzata a sostenere i maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di iniziative volte a garantire il trasporto delle biciclette sui treni.

33 ter. I criteri e le modalità, per la determinazione e la concessione e l'erogazione dei sostegni di cui al comma 33 bis sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 04 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese in conto corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34. (S/capitolo di nuova istituzione)>>."

Copertura:

MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3	Altri fondi
TITOLO 1	Spese correnti

---

2021:	- 100.000 €	2022:	---	2023:	---	
-------	-------------	-------	-----	-------	-----	--

---

CAPITOLO 970091 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-100.000 di euro per l'anno 2021

CONFICONI, COSOLINI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, RUSSO, MORETTI

Emendamento modificativo (5.11)

"Dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. La Regione, al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), è autorizzata a concedere contributi ai Comuni e agli Istituti scolastici per la realizzazione di progetti diretti a favorire iniziative di mobilità sostenibile, ivi compresi gli incentivi per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro.

33 ter. I criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile e le premialità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 33 bis sono stabiliti con regolamento da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 04 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese in conto corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34 (S/capitolo di nuova istituzione).>>."

Copertura:

MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3	Altri fondi
TITOLO 1	Spese correnti

---

2021:	- 200.000 €	2022:	---	2023:	---	
-------	-------------	-------	-----	-------	-----	--

---

CAPITOLO 970091 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-200.000 di euro per l'anno 2021

MARSILIO, COSOLINI, SHAURLI, BOLZONELLO, MORETTI

Emendamento modificativo (5.12) RICOLLOCATO 4.7.1

"Dopo il comma 33 è aggiunto il nuovo comma 33 bis:

<<33 bis. La Regione promuove la razionalizzazione dei consumi idrici anche attraverso interventi di potenziamento ed efficientamento delle reti acquedottistiche e fognarie, ovvero del completo ciclo idrico integrato.

33 ter. Al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica in tutti i suoi possibili utilizzi, il CAFC S.p.a. ha facoltà di utilizzare le acque fluenti nelle condotte dell'acquedotto Alto Bût per l'uso idroelettrico, purché le centraline idroelettriche vengano costruite e gestite in via prioritaria dal soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato oppure da altri soggetti selezionati dallo stesso Ente secondo le procedure di legge.

33 quater. L'autorizzazione per la costruzione della centralina idroelettrica è subordinata al preventivo nulla-osta sia da parte del gestore del Servizio idrico integrato che da parte della Azienda Sanitaria Locale (ASS) territorialmente competente, nonché della Direzione centrale competente in materia di Energia.

33 quinquies. Quota parte dei proventi derivanti dalla produzione dell'energia elettrica, nella misura minima del 50 per cento al netto degli eventuali ammortamenti e degli oneri di gestione, è destinata dal CAFC S.p.a., in via prioritaria, ad investimenti.

33 sexies. Per le finalità di cui al comma 33 bis, la Regione è autorizzata a trasferire al Consorzio Acquedotto Friuli Centrale (CAFC S.p.a.) le risorse necessarie per la progettazione esecutiva dei lavori di rifacimento dell'acquedotto, delle centraline idroelettriche sull'acquedotto Alto Bût e della condotta fognaria.

33 septies. Per le finalità di cui al comma 33 sexies è destinata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 04 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.>>."

Copertura:

MISSIONE 20                      Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3    Altri fondi

TITOLO 2                      Spese in conto capitale

-----  
| 2021: - 1.000.000,00 € | 2022: --- | 2023: --- |  
-----

CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-1.000.000,00 euro per l'anno 2021

MARSILIO, COSOLINI, DA GIAU, BOLZONELLO, IACOP, SANTORO, MORETTI

Emendamento modificativo (5.13)

"Dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti:

<<33 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni colpiti dalla tempesta Vaia per la realizzazione di verifiche strutturali di ponti e passerelle ciclabili e pedonali comprensive di ispezioni, prove e relativi calcoli strutturali.

33 ter. Il contributo di cui al comma 33 bis è concesso nella misura del 100 per cento con procedura a sportello, di cui all'articolo 36, comma 4, della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). I Comuni interessati presentano domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio, all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione tecnica illustrativa dell'opera e del piano con i costi relativi all'intera prestazione ipotizzata.

33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34 (CAPITOLO S/NUOVA ISTITUZIONE).>>.”

Copertura:

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 Altri fondi

TITOLO 2 Spese in conto capitale

---

| 2021: - 200.000 € | 2022: --- | 2023: --- |

---

CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-200.000 euro per l'anno 2021

MARSILIO, BOLZONELLO, COSOLINI

Emendamento modificativo (5.14)

“Dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti:

<<33 bis. Al fine di garantire la realizzazione di progetti inerenti alla mobilità sostenibile e allo sviluppo turistico montano, nonché per la messa in sicurezza della sentieristica e dei fruitori dei sentieri di alta quota, la Regione è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna della Carnia un contributo pari a 50.000 euro per l'affidamento della progettazione di interventi per la messa in sicurezza e il miglioramento delle vie di alta quota e di collegamento dei siti di interesse turistico, ambientale e naturalistico di Sauris, Malga Mediana e Forni di Sopra.

33 ter. Per la finalità di cui al comma 33 bis la Comunità di montagna della Carnia presenta domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.>>.”

Copertura:

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 Altri fondi

TITOLO 2 Spese in conto capitale

---

| 2021: - 50.000 € | 2022: --- | 2023: --- |

---

CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-50.000 euro per l'anno 2021

MARSILIO, SHAURLI, COSOLINI, MORETTI, SANTORO, IACOP, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (5.15)

“Dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. Al comma 56 bis dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione), dopo la lettera c) è inserita la seguente:



<<c bis) esclusione del Comune in forma singola dal riparto di cui all'articolo 17, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo) definito nel medesimo anno solare di presentazione della domanda di cui al comma 56: 15 punti;>>.

33 ter. Per le finalità di cui al comma 55 della legge regionale 2/2000, così come modificata dalla presente legge, è autorizzata la spesa di 3.000.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.>>." COPERTURA

Applicazione dell'avanzo libero accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"):

-3.000.000,00 euro per l'anno 2021

MARSILIO, BOLZONELLO, COSOLINI, IACOP, MORETTI

Emendamento modificativo (5.16)

"Dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti:

<<33 bis. Al fine di garantire la realizzazione di progetti inerenti alla mobilità sostenibile e allo sviluppo turistico montano, nonché per la messa in sicurezza della sentieristica e dei fruitori dei sentieri di alta quota, la Regione è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna della Carnia un contributo pari a 50.000 euro per l'affidamento della progettazione degli interventi di costruzione della pista ciclabile di alta quota e di collegamento dei siti di interesse turistico, ambientale e naturalistico del Monte Tenchia, Malga Lavareit, Malga Collina Grande e Passo Monte Croce Carnico.

33 ter. Per la finalità di cui al comma 33 bis la Comunità di montagna della Carnia presenta domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34. (S/CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)>>."

Copertura:

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 Altri fondi

TITOLO 2 Spese in conto capitale

-----  
| 2021: - 50.000 € | 2022: --- | 2023: --- |  
-----

CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-50.000 euro per l'anno 2021

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 5.17 (5.16.1)

"Dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti:

<<33 bis. Al fine di consentire il ripristino della viabilità di accesso alle malghe, l'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere alle Comunità di Montagna un contributo per il finanziamento delle spese di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori.

33 ter. Le domande sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono finanziate con procedimento a sportello fino all'esaurimento delle risorse.

33 quater. Le domande sono corredate della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma finanziario e delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi della legge regionale 14/2002. Su domanda delle Comunità di Montagna è disposta la delegazione amministrativa di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002.

33 quinquies. Per le finalità previste dal comma 33 bis è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2021-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34. (NI 12608/S)>>."

=====

TABELLA E (RELATIVA ALL'ARTICOLO 5)

=====

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'

PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

12608/S CONTRIBUTO ALLE COMUNITÀ DI MONTAGNA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO ALLE MALGHE

L.R. ASS. N.I DEL 2021 ART. 5

CASSA	0,00	2021	600.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA	0,00	2021	600.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TOTALE: PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali

CASSA	0,00	2021	600.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

TOTALE: MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'

CASSA	0,00	2021	600.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

MARSILIO, BOLZONELLO, COSOLINI, MORETTI

Emendamento modificativo (5.17)

"Dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti:

<<33 bis. Al fine di garantire la realizzazione di progetti inerenti alla mobilità sostenibile e allo sviluppo turistico, la Regione è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna della Carnia un contributo pari a 100.000 euro per l'affidamento della progettazione degli interventi di costruzione delle piste ciclabili di alta quota e di collegamento dei complessi malghivi e dei centri turistici.

33 ter. Per la finalità di cui al comma 33 bis la Comunità di montagna della Carnia presenta domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34 (S/CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>.”

Copertura:

MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3	Altri fondi
TITOLO 2	Spese in conto capitale

-----  
| 2021: - 100.000 € | 2022: --- | 2023: --- |  
-----

CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49  
-100.000 euro per l'anno 2021

MARSILIO, SHAURLI, CONFICONI, COSOLINI, MORETTI, BOLZONELLO, RUSSO, IACOP

Emendamento modificativo (5.18)

“Dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile, anche a fini turistici, la giunta regionale è autorizzata a istituire presso la Direzione centrale Infrastrutture e Territorio un ufficio speciale per la progettazione e per la gestione della stazione appaltante delle ciclovie turistiche strategiche, per le quali sono definiti specifici indirizzi, obiettivi e competenze, da raggiungere utilizzando le disponibilità finanziarie assegnate a tal fine alla Direzione.

33 ter. Le ciclovie di cui al comma 33 bis sono le seguenti:

- a) ciclovia Tarvisio - Grado;
- b) ciclovia Forni di Sopra - Lignano Sabbiadoro;
- c) ciclovia Lignano - Trieste;
- d) ciclovia Pordenone - Cormons;
- e) ciclovia Barcis - Gemona - Gorizia.
- f) ciclovia Noncello - mare.

33 quater. Per l'esercizio e la gestione delle attività dell'ufficio speciale di cui al comma 33 bis, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario scelto fiduciariamente, anche tra i dipendenti della Regione, in possesso di caratteristiche professionali e di pregresse esperienze coerenti con le attività da svolgere.

33 quinquies. La Giunta regionale determina il trattamento economico correlato alle funzioni commissariali e la durata dell'incarico.

33 sexies. Il commissario straordinario, di seguito commissario, per l'esercizio delle proprie attribuzioni dispone di personale della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio, dipendente e all'uopo reclutato con forme di lavoro flessibile.

33 septies. L'ufficio speciale subentra nella gestione dei contratti già in essere e nella gestione dei procedimenti in corso per le finalità di cui ai commi 33 bis e 33 ter. A tal fine, entro trenta giorni dalla nomina, il commissario provvede alla ricognizione generale e ne dà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale.

33 octies. L'ufficio di cui al comma 33 bis è autorizzato ad assegnare, altresì, l'affidamento della progettazione dell'intervento di completamento, ovvero della costruzione della pista ciclabile del Tagliamento dal Comune di Forni di Sopra al Comune di Lignano Sabbiadoro lungo l'asta del Fiume Tagliamento.

33 novies Il commissario straordinario trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

33 decies. Per le finalità di cui ai commi 33 quinquies, 33 sexies e 33 septies è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 (S/CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>.”

Copertura:

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 Altri fondi

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| 2021: - 500.000,00 € | 2022: - 750.000,00 € | 2023: - 750.000,00 € |

CAPITOLO 970091 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

MARSILIO, COSOLINI, BOLZONELLO, IACOP, MORETTI

Emendamento modificativo (5.19)

“Dopo il comma 33 è aggiunto il nuovo comma 33 bis:

<<33 bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale sulla viabilità regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nella misura del 100 per cento della spesa prevista, per il finanziamento di lavori di integrazione tra le infrastrutture viarie finanziate con fondi della Protezione Civile per l'emergenza Vaia e la viabilità adiacente.

33 ter. I Comuni interessati presentano domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio, all'indirizzo pec territorio@certregione.fvg.it entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di studio di fattibilità tecnico-economica.

33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>.”

Copertura:

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 Altri fondi

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| 2021: - 2.000.000,00 € | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-2.000.000,00 euro per l'anno 2021

MARSILIO, BOLZONELLO, COSOLINI, IACOP, MORETTI

Emendamento modificativo (5.20)

“Dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti:

<<33 bis. Al fine di garantire la realizzazione di progetti inerenti alla mobilità sostenibile e allo sviluppo turistico montano, nonché per la messa in sicurezza della sentieristica e dei fruitori dei sentieri di alta quota, la Regione è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna della Carnia un contributo pari a 50.000 euro per l’affidamento della progettazione degli interventi di costruzione della pista ciclabile di alta quota e di collegamento dei siti di interesse turistico, ambientale e naturalistico di Malga Tuglia, Rifugio Chiampizzulon, Val Pesarina.

33 ter. Per la finalità di cui al comma 33 bis la Comunità di montagna della Carnia presenta domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34. (S/CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)>>.”

Copertura:

MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3	Altri fondi
TITOLO 2	Spese in conto capitale

---

| 2021: - 50.000,00 € | 2022: --- | 2023: --- |

---

CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-50.000,00 euro per l’anno 2021

MARSILIO, BOLZONELLO, COSOLINI, IACOP

Emendamento modificativo (5.21)

“Dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti:

<<33 bis. Al fine di garantire la realizzazione di progetti inerenti alla mobilità sostenibile e allo sviluppo turistico montano, nonché per la messa in sicurezza della sentieristica e dei fruitori dei sentieri di alta quota, la Regione è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna della Carnia un contributo pari a 50.000 euro per l’affidamento della progettazione degli interventi di costruzione della pista ciclabile di alta quota e di collegamento dei siti di interesse turistico, ambientale e naturalistico di Castel Valdajer, Lago Dimon e Malga Pramasio.

33 ter. Per la finalità di cui al comma 33 bis la Comunità di montagna della Carnia presenta domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34. (S/CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)>>.”

Copertura:

MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3	Altri fondi
TITOLO 2	Spese in conto capitale

---

| 2021: - 50.000 € | 2022: --- | 2023: --- |

---

-----  
CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49  
-50.000 euro per l'anno 2021

SANTORO, IACOP, COSOLINI, CONFICONI, SHAURLI, BOLZONELLO, RUSSO, MORETTI

Emendamento modificativo (5.22)

"Dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti:

<<33 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per le spese di manutenzione del territorio, in particolare per le manutenzioni della viabilità stradale comunale e per la viabilità ciclabile quali, a titolo di esempio, sfalci delle scarpate, pulizia dei cigli stradali, abbattimento e sfondamento degli alberi pericolanti che insistono sulle sedi stradali.

33 ter. I contributi di cui al comma 33 bis sono concessi entro centottanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande con una premialità aggiuntiva per i Comuni che, anche tramite la stipula di convenzioni, presentano progetti integrati che prevedano la condivisione di risorse umane e strumentali. I Comuni presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e viabilità e ogni Comune può ricevere al massimo un finanziamento ogni due anni e, comunque, non prima della conclusione dei lavori relativi al finanziamento precedentemente ottenuto con la presente legge.

33 quater. Annualmente con bando adottato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, sono stabiliti le tipologie di Comuni beneficiari e di intervento finanziabili, i criteri di assegnazione dei punteggi, la misura dell'importo massimo del contributo in relazione agli interventi oggetto di finanziamento e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

33 quinquies. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 34. (S/CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)>>."

Copertura:

MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3	Altri fondi
TITOLO 2	Spese in conto capitale

-----  
| 2021: - 500.000,00 € | 2022: --- | 2023: --- |

-----  
CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49  
-500.000,00 euro per l'anno 2021

SANTORO, COSOLINI

Subemendamento modificativo all'emendamento 5.23 (5.22.1)

"Al comma 33 ter dell'emendamento 5.23, dopo le parole <<a soggetti privati>> sono aggiunte le parole <<e pubblici>>."

SANTORO, COSOLINI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, IACOP, MORETTI

Emendamento modificativo (5.23)

"Dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti:

<<33 bis. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio di particolare pregio storico, architettonico, culturale naturale e paesaggistico.

33 ter. Per le finalità di cui al comma 33 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura del 100 per cento a soggetti privati proprietari di beni immobili sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs. 42/2004 in condizioni di degrado o degenerazione, finalizzati alla salvaguardia e alla manutenzione del bene tutelato.

33 quater. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 33 ter, l'Amministrazione regionale definisce con regolamento o avviso i criteri e le modalità di presentazione, nonché i criteri di valutazione della domanda.

33 quinquies. Per le finalità di cui al comma 33 ter è destinata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34 (CAPITOLO S/NUOVA ISTITUZIONE).>>."

Copertura:

MISSIONE 20                      Fondi e accantonamenti  
PROGRAMMA 3    Altri fondi  
TITOLO 2                        Spese in conto capitale

-----  
| 2021: - 4.000.000,00 €    | 2022:    ---    | 2023:    ---    |

-----  
CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-4.000.000,00 euro per l'anno 2021

SANTORO, COSOLINI, CONFICONI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, MORETTI, IACOP

Emendamento modificativo (5.24)

"Dopo il comma 33 è aggiunto il nuovo comma 33 bis:

<<33 bis. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni di Forgaria nel Friuli, Preone e Vito d'Asio per le spese necessarie per l'adeguamento dei propri Piani Regolatori Generali Comunali all'adeguamento del Piano Paesaggistico Regionali.

33 ter. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente Legge regionale, i Comuni presentano domanda di contributo alla Direzione competente in materia di biodiversità all'indirizzo [agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it).

33 quater. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 100.000 di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.>>."

Copertura:

MISSIONE 20                      Fondi e accantonamenti  
PROGRAMMA 3    Altri fondi  
TITOLO 2                        Spese in conto capitale

-----  
| 2021: - 100.000,00 €    | 2022:    ---    | 2023:    ---    |

-----  
CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-100.000,00 euro per l'anno 2021

SANTORO, COSOLINI, CONFICONI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, IACOP, MORETTI

Emendamento modificativo (5.25)

"Dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti:

<<33 bis. Alla Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 3 dell'articolo 1, dopo le parole << nuovi impegni di suolo >> sono aggiunte le seguenti: <<, in linea con l'obiettivo comunitario di azzerarne entro il 2050 il consumo, allineandolo alla crescita demografica entro il 2030, come previsto dall'Agenda 2030 dell'ONU>>.

B) Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7, la parola <<contenere>> è sostituita dalle parole <<ridurre progressivamente>> e dopo le parole <<insediativi esistenti o>> sono inserite le parole <<dal loro riuso e>>.

C) Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7, è aggiunta la seguente: <<f bis) promuovere la rigenerazione urbana sostenibile di aree degradate, promuovendo la qualità urbana ed architettonica, nonché il ripristino di spazi verdi.>>.

D) Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole <<consumo dell'energia e>> sono aggiunte le parole <<la progressiva riduzione del consumo>>.

E) Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, dopo le parole <<risorse essenziali>> sono aggiunte le parole <<, con particolare riguardo ai processi di riuso e di rigenerazione urbana>> e alla lettera e), dopo le parole <<limiti del PTR>> sono aggiunte le parole <<, con particolare riguardo ai processi di riuso e di rigenerazione urbana, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale>>.

F) Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 16, dopo le parole <<qualità ambientale>>, sono aggiunte le parole <<, secondo il concetto della sostenibilità ambientale>>.

G) Dopo l'articolo 53, è aggiunto il seguente capo:

<<Capo I

Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo

Art. 53 bis

(Obiettivi e finalità)

1. La Regione riconosce il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile da conservare integralmente per le generazioni attuali e future, per l'equilibrio ecosistemico, per il mantenimento della biodiversità e per la salvaguardia del territorio, anche in funzione della mitigazione e della prevenzione degli eventi di dissesto idrogeologico.

2. Il presente capo istituisce norme e interventi volti alla riduzione del consumo di suolo, assumendo quali principi fondamentali il riuso e la riconversione degli immobili inutilizzati e degradati, la progressiva riduzione delle aree cementificate e la loro rinaturalizzazione, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti urbani impropriamente occupati, la tutela e la valorizzazione dei terreni agricoli.

Art. 53 ter

(Interventi per la pianificazione del consumo di suolo)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione, stabilisce entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) la quantità massima di suolo consumabile nel territorio regionale per giungere alla completa neutralità entro il 2050, e la sua ripartizione territoriale, su base comunale o sovracomunale, tenendo conto dei seguenti aspetti:

1) le specificità territoriali, in particolare delle caratteristiche qualitative, geologiche ed idrauliche del territorio, nonché della densità urbanistica allo stato attuale;

2) la capacità di produzione agricola del territorio e della sua potenziale espansione;



3) l'esigenza di realizzare opere ed infrastrutture strategiche di interesse regionale o comunque sovracomunale;

4) la presenza e dei volumi di edifici dismessi, o comunque di aree cementificate, nel territorio in esame;

5) la riduzione progressiva della percentuale di consumo di suolo autorizzata.

b) i criteri di individuazione e di ripartizione del suolo consumabile di cui alla lettera a);

c) i criteri di individuazione degli obiettivi di recupero degli ambiti da rigenerare, gli strumenti e le procedure da utilizzare per perseguire le finalità, nonché le modalità e i criteri di per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo XXXX;

d) le modalità e le procedure di verifica e monitoraggio delle iniziative attivate.

2. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, istituisce la mappa interattiva delle aree soggette a recupero e rigenerazione nelle quali i Comuni intervengono per le finalità di cui all'articolo 53 bis, che è pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia. Per la compilazione e l'aggiornamento della mappa, i Comuni inviano annualmente, entro il 30 marzo di ogni anno, le aree e i dati del proprio territorio che rientrano nei programmi di rigenerazione.

#### Art. 53 quater

##### (Riqualficazione urbana)

1. Nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 53 bis, la Regione promuove azioni di riqualficazione di aree urbane che presentano situazioni di degrado:

a) edilizio, nel caso di edifici obsoleti che mettano a rischio la salubrità e la sicurezza dei cittadini;

b) urbanistico, nel caso di scarsità di servizi, di spazi pubblici e aree verdi, di infrastrutture inutilizzate od obsolete;

c) socio – economico, nel caso di sottoutilizzazione o di sovraffollamento degli immobili;

d) ambientale, nel caso di sistemi naturali compromessi dall'antropizzazione.

2. I Comuni, in forma singola o aggregata, provvedono all'istituzione del Piano degli Interventi per la Riqualficazione Urbana (PIRU), che è un elaborato degli strumenti urbanistici di cui è dotato il Comune.

3. Il PIRU individua gli ambiti urbani di intervento e li disciplina, precisandone i fattori di degrado, gli obiettivi generali e specifici della riqualficazione, i limiti di flessibilità rispetto ai parametri urbanistici – edilizi della zona, le destinazioni d'uso.

#### Art. 53 quinquies

##### (Interventi di rigenerazione urbana)

1. Sono interventi di rigenerazione urbana quegli interventi che rientrano nelle aree comprese nel PIRU e che prevedono lo sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico o ambientale, la qualità e la valorizzazione architettonica degli edifici e degli spazi pubblici nonché la diffusione e l'ampliamento di aree verdi, la riduzione di aree impermeabili. Sono altresì interventi di rigenerazione urbana gli interventi di demolizione di edifici e opere considerate incongrue.

#### Art. 53 sexies

##### (Interventi per il riuso temporaneo)

1. Sono interventi per il riuso temporaneo quegli interventi che prevedono l'uso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati da almeno tre anni, ubicati in zona diversa da quella di tipo agricolo, anche con usi diversi da quelli specifici cui è destinato l'edificio previsti dagli strumenti urbanistici.

2. I progetti di riuso temporaneo mirano a sviluppare progetti innovativi in tema di:

a) piccola impresa artigianale;

a) formazione;

b) cultura e creatività;

c) attività ricreative;

d) attività di promozione del territorio;

in particolare privilegiando nuove opportunità di impresa e occupazione.

3. Il Comune, a seguito di proposta da parte dei proprietari degli immobili, o dei soggetti aventi titolo, può autorizzare il nuovo uso dei singoli immobili con propria deliberazione, stabilendo peraltro:

a) il nuovo utilizzo ammesso, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, di tutela della salute e della incolumità pubblica, delle norme igienico sanitarie, nonché delle previsioni e delle finalità del PIRU;

b) gli utilizzi e le modalità d'uso vietate, anche nel rispetto degli insediamenti circostanti;

c) il termine temporale per l'utilizzo temporaneo, che non può comunque essere superiore ad anni cinque.

4. Dopo l'autorizzazione di cui al comma 3, il Comune provvede alla stipula di una convenzione, approvata dal Consiglio Comunale, con il soggetto proponente nella quale sono precisati:

a) le condizioni per il rilascio degli immobili nel caso in cui essi siano di proprietà pubblica, compresi eventuali canoni di locazione ed eventuali motivate riduzioni;

b) le sanzioni per eventuali inadempimenti;

c) le eventuali misure di incentivazione nel caso di immobili privati messi a disposizione del progetto di riuso per le finalità comprese nel PIRU;

d) le altre condizioni necessarie a garantire il raggiungimento delle finalità.

#### Art. 53 septies

(Azioni per la neutralità volumetrica)

1. Al fine di ridurre il consumo di suolo, a fronte di nuove costruzioni, i Comuni sono autorizzati ad acquistare immobili degradati e pericolanti insistenti sulla viabilità o su spazi pubblici e situati nelle aree ricomprese nel PIRU, con l'obbligo di destinare le aree recuperate a verde pubblico o ad aree agricole. Gli immobili acquisiti devono avere una volumetria almeno pari a quella della nuova costruzione prevista.

#### Art. 53 octies

(Utilizzo delle aree militari dismesse)

1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza, la demolizione, la bonifica e il recupero di aree ed edifici ex militari ora di proprietà comunale i Comuni sostengono spese per l'affidamento di incarichi di progettazione e per ulteriori spese tecniche, generali e di collaudo necessarie all'esecuzione di tali opere, nonché per i lavori di esecuzione dei progetti di recupero e riqualificazione.

2. I commi da 8 a 13 dell'articolo 5 della Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) sono abrogati.

#### Art. 53 novies

(Rigenerazione delle aree industriali)

1. Al fine di favorire la rigenerazione urbana, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento in termini di attrattività del relativo contesto territoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione di interventi di allacciamento alle reti infrastrutturali, manutenzione straordinaria o ristrutturazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), demolizione ed eventuale bonifica, relativi a fabbricati produttivi a destinazione industriale, artigianale o commerciale, limitatamente agli immobili censiti catastalmente nelle categorie D1, D7, C3 e relative pertinenze.

#### Art. 53 decies

(Concorsi di architettura e progettazione partecipata per la riqualificazione urbana)

1. Per elevare la qualità dei progetti urbani e per incentivare la partecipazione dei cittadini alla riqualificazione delle aree urbane ove risiedono, i Comuni possono promuovere il ricorso al concorso di

progettazione e al concorso di idee, nonché a progetti di progettazione partecipata, per la definizione dei processi di rigenerazione urbana e di riuso, nonché per la redazione del PIRU.

Art. 53 undecies

(Contributi regionali per la riduzione del consumo di suolo)

1. Al fine di promuovere gli interventi di cui agli articoli da 53 quater a 53 decies, la Regione può concedere contributi agli enti locali, ad altri enti pubblici o a soggetti privati. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il riparto del fondo di cui all'articolo 53 dodecies.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita, per ognuno, la commissione consiliare competente, vengono approvati i regolamenti attuativi per la concessione dei contributi di cui al comma 1, in cui vengono definiti i requisiti, i criteri e le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.

Art. 53 dodecies.

(Fondo regionale per la riduzione del Consumo di suolo)

1. È istituito il Fondo regionale per la riduzione del Consumo di suolo. Tramite il Fondo, a cui possono accedere enti pubblici, organismi di diritto pubblico ed associazioni, soggetti privati proprietari di immobili o in possesso del titolo a poter intervenire sull'immobile, la Regione sostiene i gli interventi e le azioni finalizzate alla riduzione del consumo di suolo, in via prioritaria gli interventi previsti dal presente capo.
  2. La Giunta regionale definisce, sentita la Commissione consiliare competente in materia di pianificazione territoriale e strategica, di edilizia e di urbanistica, i criteri di riparto del fondo.>>.
- 33 ter. Per le finalità di cui al comma 33 bis è autorizzata la spesa complessiva di 20.000.000 di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 01 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 (CAPITOLO 5/NUOVA ISTITUZIONE).>>."

Copertura:

Applicazione dell'avanzo libero accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020"):

- 20.000.000,00 di euro

GIACOMELLI, BASSO, BARBERIO

Emendamento modificativo (5.26)

"Dopo il comma 33 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

<<33 bis. Ai soli fini dell'applicazione della legge n.160/2019 (legge di bilancio 2020) art. 1, commi 219-224, gli edifici di natura residenziale o turistica accatastati nel gruppo di categoria "A" e classificati non di lusso, ubicati in zone improprie sono assimilati alle zone A o B, come indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968.>>."

Nota: In tutta la regione vi sono numerosi immobili che non hanno mai modificato la loro natura residenziale/turistica ma che nel corso dei decenni sono transitati da una zonizzazione residenziale ad altra – per esempio agricola -. Questi immobili non possono usufruire del "bonus facciate" previsti dalla legge n.160/2019 (legge di bilancio 2020) - commi 219-224 in quanto è condizione essenziale che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. La norma proposta mira ad equiparare, solo ai fini dell'applicabilità del "bonus facciate", gli immobili siti in zone improprie a quelli che si trovano in zona A e B.

L'emendamento non comporta oneri finanziari.

DAL ZOVO SERGO, CAPOZZELLA, USSAI

Emendamento modificativo (5.27)

"1. Dopo il comma 33 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole <<imponibile lordo ai fini IRPEF non superiore a 30.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: << ISEE pari a 40.00 euro>>.”

Note: Si ritiene che la proposta di riferire la misura all'ISEE piuttosto che all'IRPEF sia maggiormente equa. Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri per l'Amministrazione regionale

DAL ZOVO, SERGO, CAPOZZELLA, USSAI

Emendamento modificativo (5.28)

“1. Dopo il comma 33 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è aggiunta la seguente:

<<d bis) gli anziani con età superiore ai 65 anni.>>.

33 ter. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 3, lettera d bis, come aggiunta dal comma 33 bis, è destinata la spesa complessiva di 2.000.000 di euro, per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e Diritto alla mobilità) e sul Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) Titolo 1 (Spese correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 17. (S/NI) 33 quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'intervento di cui al comma 33 ter, quantificati in 2.000.000 di euro per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma 3 (Altri fondi) - Titolo 1 (Spese correnti) - Nuovi provvedimenti legislativi art. 49, decreto legislativo 23.6.2011 N. 118 (cap. 970091).>>.”

DAL ZOVO, SERGO, CAPOZZELLA, USSAI

Emendamento modificativo (5.29)

“1. Dopo il comma 33 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. Al comma 4 bis dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007, dopo le parole <<ulteriori agevolazioni>>, sono inserite le seguenti: <<fino alla totale gratuità>>.”

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

BIDOLI, MORETUZZO

Emendamento modificativo (5.30)

“1. All'articolo 5 dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti commi:

<<33 bis. La Regione, al fine di facilitare e stimolare la fruizione delle vie ciclabili regionali, è autorizzata a concedere contributi agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e alle strutture ricettive situati entro 200 metri in linea d'aria dal percorso delle ciclovie costituenti la Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale, come risultante dal Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, per l'acquisto e installazione di colonnine di ricarica per e-bike e/o dotate della strumentazione fondamentale per effettuare riparazioni di emergenza sulle biciclette. Il contributo non può essere superiore a 2.000,00 euro.

33 ter. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso con il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, secondo l'ordine di arrivo delle istanze. La Struttura competente predispose l'apposito modello e definisce le modalità per l'invio delle richieste.

33 quater. Per le finalità previste al comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 100.000,00 euro, per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. \_\_\_ (\_\_\_), Programma n. \_\_\_ (\_\_\_), Titolo n. \_\_\_ (\_\_\_) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE)>>.”

CAPITOLI DI PRELIEVO:

970091 – NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

CONSEQUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI:

=====

TABELLA K ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

=====

MISSIONE 20 : FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 : ALTRI FONDI

TITOLO 1 : SPESE CORRENTI

-----

|2021 -100.000,00 |2022 --- |2023 --- |

-----

=====

TABELLA E ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)

=====

MISSIONE :

PROGRAMMA :

TITOLO :

-----

|2021 +100.000,00 |2022 --- |2023 --- |

-----

-100.000 PER IL 2021 CAPITOLO 970091

+100.000 PER IL 2021 CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

HONSELL

Emendamento modificativo (5.31) RICOLLOCATO 2.15.1

"All'art. 5, dopo il comma 33, si aggiungono i seguenti:

<<33 bis. In attuazione dell'articolo 1 della legge regionale Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), l'amministrazione regionale sviluppa un Piano di recupero delle aree dismesse o degradate presenti sul territorio regionale.

33 ter. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 33 bis è destinata la spesa complessiva di 9.000.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.>>."

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): applicazione dell'avanzo libero accertato approvato con DGR 30 aprile 2021, n. 676 di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Consequentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

-----

TABELLA E (RELATIVA ALL'ART. 5)

-----

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

-----

2021: + 3.000.000 | 2022: + 3.000.000 | 2023: + 3.000.000

-----

CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

Subemendamento modificativo dell'emendamento 5.31.1 (5.31.0.1)

"1. All' emendamento 5.31.1 le parole <<, con particolare riferimento a quello degli anfibi>> e <<come la previsione di sottopassi o la>> sono soppresse e dopo le parole: <<mitigazione compensazione>> è inserita la seguente: <<e>>."

Il presente subemendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (5.31.1)

"1. Dopo il comma 33 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. Ai fini della salvaguardia sia della biodiversità che della sicurezza stradale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad individuare ed attuare soluzioni progettuali utili a migliorare l'integrazione ambientale delle opere infrastrutturali con gli ecosistemi presenti nel nostro territorio, con particolare riferimento a quello degli anfibi, comprensive della realizzazione di interventi di mitigazione/compensazione come la previsione di sottopassi o la gestione della vegetazione esistente.

33 ter. Per le finalità di cui al comma 33 bis è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 01 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53. (capitolo S/9681).>>."

DAL ZOVO, SERGO, CAPOZZELLA, USSAI

Emendamento modificativo (5.31.2)

"1. Dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), è sostituito dal seguente:

<<c) l'essere anagraficamente residenti o aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale. Fatta eccezione per le azioni di cui agli articoli 19, comma 1, primo periodo e all'articolo 20, comma 1, la possibilità di prevedere punteggi aggiuntivi modulati in funzione dell'anzianità di permanenza nelle graduatorie degli aventi diritti nel territorio regionale al fine di combinare in misura proporzionata il criterio del radicamento territoriale con quello prioritario della rilevanza del bisogno abitativo.>>."

33 ter. Il comma 1 bis dell'articolo 29 della legge regionale 1/2016 è abrogato.>>.>."

Nota: L'art. 29 c. 1 e c. 1 bis della L.r. n. 1/2016 prevedono tra i requisiti minimi dei beneficiari degli interventi previsti in materia di sostegno all'inclusione abitativa (es. edilizia sovvenzionata, convenzionata, sostegni alle locazioni,..), tra l'altro, l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti, ovvero, per il contributo di sostegno alle locazioni e di contrasto alla morosità incolpevole, l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni; il non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, all'interno del territorio nazionale o all'estero, purché non dichiarati inagibili, con alcune eccezioni previste dalla norma. Per la verifica di tale ultimo requisito, ai soli cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria, viene richiesto di presentare, la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza, mentre ai cittadini italiani e di altri Paesi membri viene consentito di provvedere mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n° 445/2000.

Si fa presente che il requisito di anzianità di residenza quinquennale sul territorio regionale ai fini dell'accesso ai bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata, è stato giudicato incostituzionale dalla Corte Costituzionale per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza con sentenza n. 44/2020 (deposito 09.03.2020), con riferimento ad analoga normativa della Regione Lombardia.

Si fa presente che ogni requisito di anzianità di residenza sul territorio regionale ai fini dell'accesso al contributo per il sostegno alle locazioni, è stato giudicato incostituzionale dalla Corte Costituzionale per violazione dei principi costituzionali di

uguaglianza e ragionevolezza con la sentenza n. 166/2018 (deposito il 20 luglio 2018) con riferimento all'art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Più in generale, con la sentenza 44/2020, la Corte Costituzionale ha confermato il principio della assoluta centralità del bisogno rispetto a qualsiasi altro criterio selettivo nell'attribuzione di benefici e prestazioni sociali ed interventi abitativi: ciò che è estraneo alla considerazione del bisogno – e in particolare la durata della pregressa residenza – non può mai impedire o limitare l'accesso a una prestazione sociale.

La Corte Costituzionale ha inoltre affermato che un criterio di "radicamento" territoriale potrebbe essere considerato quale elemento premiale ai fini della costruzione delle graduatorie degli aventi diritti agli interventi di E.R.P., ma solo se associato all'elemento del bisogno, in ragione della rilevanza prioritaria che quest'ultimo deve avere (ad es. prevedendo in misura proporzionata punteggi aggiuntivi modulati sulla permanenza temporale nelle graduatorie degli aventi diritto, cfr. Corte Cost., n° 9/2021).

Si fa presente che l'obbligo, posto a carico dei soli cittadini extra UE, di presentare documenti che attestino la assenza di proprietà immobiliari nei Paesi di origine e nei Paesi di provenienza, è stato giudicato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 9 del 29 gennaio 2021, con riferimento ad analoga normativa della Regione Abruzzo. Secondo la Corte questa richiesta è "irragionevole per la palese irrilevanza e pretestuosità del requisito che intende dimostrare", perché – prosegue la Corte – "la circostanza che qualcuno del medesimo nucleo familiare possieda, nel Paese di provenienza, un alloggio siffatto non dimostra nulla circa l'effettivo bisogno di un alloggio in Italia". Ulteriormente tale onere, oltre che irragionevole, è anche discriminatorio, perché, se lo scopo è consentire i controlli, le difficoltà dello Stato nel verificare i patrimoni all'estero riguardano allo stesso modo sia gli italiani che gli stranieri.

Ad analoghe conclusioni è giunto anche il Tribunale di Udine, con ordinanza del 2 marzo 2021, con riferimento al bando per il sostegno alle locazioni emanato dal Comune di Udine, in applicazione del citato dettato normativo regionale. Tale ordinanza ha dichiarato il carattere discriminatorio del comportamento della Regione FVG e del suo regolamento applicativo della normativa e ne ha ordinato la modifica, così come ha riammesso i ricorrenti in graduatoria. Analoghe ordinanze sono state emanate dal tribunale di Trieste (due ordinanze del 30 aprile 2021) e dal tribunale di Gorizia (ordinanza del 8 giugno 2021).

Anche al fine di dare certezza di diritto e di legalità all'operato delle P.A. (ATER e Comuni) chiamate ad emanare i bandi per le politiche abitative, urge rivedere la normativa regionale di settore, al fine di ricondurla nell'alveo del pieno rispetto della Costituzione.

Estendendosi la platea dei potenziali beneficiari degli interventi, viene conseguentemente previsto un aumento dei fondi a disposizione.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

## GIUNTA REGIONALE

### Subemendamento modificativo dell'emendamento 5.31.2.1 lett. B) (5.31.2.0.1)

"Al comma 34, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella E sono apportate le allegate variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella E e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

#### TABELLA E (RELATIVA ALL'ARTICOLO 5)

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

3590/S FONDO REGIONALE PER L' EDILIZIA SCOLASTICA

L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 1, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 2, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 3, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 4, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 5, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 6, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 7, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 8, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 9, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 10, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 11, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 12, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 13

CASSA	0,00	2021	200.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-----							
TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
-----							
CASSA	0,00	2021	200.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-----							
TOTALE: PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria							
-----							
CASSA	0,00	2021	200.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-----							
TOTALE: MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
-----							
CASSA	0,00	2021	200.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-----							

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (5.31.2.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, un finanziamento straordinario per attrezzare i mezzi destinati al servizio con dispositivi di filtraggio e ricambio dell'aria o altri sistemi di abbattimento della carica virale, che consentano di incrementare la sicurezza dei viaggiatori trasportati e la percentuale di riempimento dei mezzi, di cui ai provvedimenti governativi in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

33 ter. L'assegnazione delle risorse è disposta sulla base di un programma di interventi e di un preventivo di spesa da presentarsi, da parte dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al comma 33 bis, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso di richieste eccedenti le disponibilità di bilancio il riparto viene definito proporzionalmente alle previsioni di spesa.

33 quater. Per le finalità previste dal comma 33 bis è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34. (NI S/12607)>>.

B) Al comma 34, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella E sono apportate le variazioni relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella E e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

#### TABELLA E (RELATIVA ALL'ARTICOLO 5)

=====

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'

PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

12607/S FINANZIAMENTO STRAORDINARIO AI GESTORI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER ATTREZZARE I MEZZI DESTINATI AL SERVIZIO CON DISPOSITIVI DI FILTRAGGIO E RICAMBIO DELL'ARIA o ALTRI SISTEMI DI ABBATTIMENTO DELLA CARICA VIRALE

L.R. ASS. N.I DEL 2021 ART. 5

-----



CASSA	0,00	2021	3.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-----							
TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
-----							
CASSA	0,00	2021	3.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-----							
TOTALE: PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale							
-----							
CASSA	0,00	2021	3.000.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-----							
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
7300/S CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. VIABILITÀ' LOCALE							
L.R. N. 32 DEL 2017 ART. 12, L.R. N. 43 DEL 2017 ART. 5 COMMA 10							
-----							
CASSA	0,00	2021	1.070.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-----							
TOTALE: TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
-----							
CASSA	0,00	2021	1.070.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-----							
TOTALE: PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali							
-----							
CASSA	0,00	2021	1.070.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-----							
TOTALE: MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'							
-----							
CASSA	0,00	2021	4.070.000,00	2022	0,00	2023	0,00
-----							

## COSOLINI, SANTORO

### Emendamento modificativo (5.31.2.2)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 33 sono aggiunti i seguenti:

33 bis. Al comma 8 ter dell'articolo 63 bis della Legge regionale 5/2007, dopo le parole << Ministero della cultura>> sono aggiunte le parole << Le procedure di formazione degli strumenti urbanistici per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2021, siano state deliberate le direttive di cui al comma 8 ed acquisito il parere geologico di cui alla legge regionale 16/2009, vengono definite sulla base della disciplina previgente.>>

33 ter. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 63 sexies della Legge regionale 5/2007 è aggiunto il seguente: <<1 ter. Le procedure di formazione degli strumenti urbanistici per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2021, sia stato acquisito il parere geologico di cui alla legge regionale 16/2009 o prodotta l'asseverazione di non necessità dello stesso, vengono definite sulla base della disciplina previgente.>>"

B) Nella Tabella E di cui al comma 34 relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA E relativa all'Art .5

=====

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  
TITOLO 2 Spese in conto capitale

| 2021: + 5.000.000,00 | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 1963 INTERVENTI A CARATTERE SPERIMENTALE O INNOVATIVO PER NUOVE MODALITA' ABITATIVE L.R. N. 1 DEL 2016 ART. 26, D.P.G. R N. 210 DEL 2017 ART. 8  
5.000.000,00 di euro per l'anno 2021

Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  
Programma 2 GIOVANI  
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

| 2021: + 1.000.000,00 | 2022: ----- | 2023: ---- |

CAPITOLO 8081 FONDO REGIONALE PER I GIOVANI - SPESE DI INVESTIMENTO ART. 38, L.R. 22.3.2012 N. 5; ART. 5, COMMA 54, LETTERA o), PUNTO o), L.R. 27.12.2019 N. 24  
+ 1.000.000,00 euro per l'anno 2021,

Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI  
Programma 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE  
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

| 2021: + 1.000.000,00 | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 3435 CONTRIBUTI UNA TANTUM PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE RELIGIOSA, DI OPERE DI CULTO E DI MINISTERO RELIGIOSO, COMPRESI GLI UFFICI E LE ABITAZIONI DEI MINISTRI DEI CULTI E LE RELATIVE PERTINENZE ART. 7 TER, COMMA PRIMO, L.R. 7.3.1983 N. 20 COME INSERITO DALL' ART. 1, L.R. 23.12.1985 N. 53 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 4, COMMA 2, L.R. 25.3.1996 N. 16; ART. 7 TER, COMMA TERZO, L.R. 7.3.1983 N. 20 COME INSERITO DALL' ART. 1, L.R. 23.12.1985 N. 53 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 99, L.R. 7.2.1990 N. 3; ART. 15, COMMI 2, 3, L.R. 23.7.2009 N. 12

+ 1.000.000,00 euro per l'anno 2021

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
PROGRAMMA 1 Urbanistica e assetto del territorio  
TITOLO 1 Spese correnti

| 2021: + 100.000,00 | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 8419 CONTRIBUTI AI COMUNI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) L.R. N. 10 DEL 2018 ART. 8/2 COMMA 1  
100.000,00 di euro per l'anno 2021

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
PROGRAMMA 1 Urbanistica e assetto del territorio  
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

| 2021: + 250.000,00 | 2022: ----- | 2023: ---- |

CAPITOLO 3388 FINANZIAMENTO AI COMUNI PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SUPERAMENTO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. N. 10 DEL 2018 ART. 8 COMMA 4, L.R. N. 20 DEL 2018 ART. 5 COMMA 16  
+ 250.000,00 euro per l'anno 2021

COPERTURA

Applicazione dell'avanzo libero accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020");

-7.350.000,00 euro per l'anno 2021

GABROVEC

Emendamento modificativo (5.31.3)

"Tabella G relativa all'Art. 7

Nella Tabella G, relativa all'articolo 7, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA G relativa all'Art. 7

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| 2021: 10.000.000,00 | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 3590 FONDO REGIONALE PER L' EDILIZIA SCOLASTICA L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 1, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 2, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 3, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 4, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 5, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 6, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 7, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 8, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 9, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 10, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 11, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 12, L.R. N. 15 DEL 2014 ART. 7 COMMA 13

10.000.000 euro per l'anno 2021

Copertura:

Applicazione dell'avanzo libero accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676

- 10.000.000,00 euro per l'anno 2021

SANTORO, COSOLINI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, RUSSO, IACOP, MORETTI

Emendamento modificativo (5.32)

"Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA E relativa all'Art. 5

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 2 Giovani

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| 2021: + 500.000,00 | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 8115 CONTRIBUTI AI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, IVI COMPRESO L'EVENTUALE ACQUISTO DELL'AREA, L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IL RESTAURO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICI, COMPENSIVI DEGLI IMPIANTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE FUNZIONALI L.R. N. 5 DEL 2012 ART. 24, L.R. N. 25 DEL 2018 ART. 5 COMMA 3

+ 500.000,00 di euro per l'anno 2021

Copertura:

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 Altri fondi

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| 2021: - 500.000,00 € | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49  
 -500.000,00 di euro per l'anno 2021

SANTORO, COSOLINI, CONFICONI, DA GIAU, SHAURLI, RUSSO, MORETTI

Emendamento modificativo (5.33)

"Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA E relativa all'Art .5

MISSIONE 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa  
 PROGRAMMA 1 Urbanistica e assetto del territorio  
 TITOLO 1 Spese correnti

| 2021: + 2.400.000,00 | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 12012 FINANZIAMENTI PER LA PROGETTAZIONE E L'ATTUAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI PAESAGGIO VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE DI AREE COMPROMESSE E DEGRADATE O AL RECUPERO DI VALORI PAESAGGISTICI  
 L.R. ASS. N.1 DEL 2021 ART. 5  
 + 2.400.000,00 di euro per l'anno 2021

Copertura:

Applicazione dell'avanzo libero accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020");

- 2.400.000,00 euro

SANTORO, COSOLINI, SHAURLI, BOLZONELLO, MORETTI

Emendamento modificativo (5.34)

"Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA E relativa all'Art .5

MISSIONE 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa  
 PROGRAMMA 1 Urbanistica e assetto del territorio  
 TITOLO 1 Spese correnti

| 2021: + 500.000,00 | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 12014 FINANZIAMENTI PER LA COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE AI MAGGIORI ONERI INTERVENUTI PER L'AUMENTO DEI COSTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE MATERIE PRIME PER GLI INTERVENTI DI OPERE PUBBLICHE

+ 500.000,00 di euro per l'anno 2021

Copertura:

Applicazione dell'avanzo libero accertato con Rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 676 (Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020");

- 500.000,00 euro

CONFICONI, COSOLINI, DA GIAU, SHAURLI, RUSSO

Emendamento modificativo (5.35)

“Nella Tabella E, relativa all’articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.”

TABELLA E relativa all’Art .5

MISSIONE 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa  
PROGRAMMA 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  
TITOLO 2 Spese in conto capitale

| 2021: + 4.850.000,00 | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 8420 CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI, COMPRESIVI DI INFISSI, DELIMITANTI L’INVOLUCRO RISCALDATO VERSO L’ESTERNO, NEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO SITUATI NEL TERRITORIO REGIONALE L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 5 COMMA 12

+ 4.850.000,00 di euro per l’anno 2021

Copertura:

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti  
PROGRAMMA 3 Altri fondi  
TITOLO 2 Spese in conto capitale

| 2021: - 4.850.000,00 € | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-4.850.000,00 di euro per l’anno 2021

COSOLINI, SANTORO, CONFICONI, DA GIAU, SHAURLI, BOLZONELLO, RUSSO, MORETTI  
Emendamento modificativo (5.36)

“Nella Tabella E, relativa all’articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.”

TABELLA E relativa all’Art .5

MISSIONE 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa  
PROGRAMMA 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  
TITOLO 2 Spese in conto capitale

| 2021: 5.000.000,00 | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 1962 INTERVENTI A CARATTERE SPERIMENTALE O INNOVATIVO PER NUOVE MODALITA’ ABITATIVE L.R. N. 1 DEL 2016 ART. 26, D.P.G. R N. 210 DEL 2017 ART. 8

5.000.000,00 di euro per l’anno 2021

Copertura:

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti  
PROGRAMMA 3 Altri fondi  
TITOLO 2 Spese in conto capitale

| 2021: - 5.000.000,00 € | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-5.000.000,00 euro per l’anno 2021

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento modificativo (5.37)

"Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

CAPITOLO DI PRELIEVO:

CAPITOLO 8971 CONTRIBUTI FINALIZZATI A INTERVENTI EDILIZI DI PARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO IN ZONE "A" E "B0" O IN AREE O SINGOLI EDIFICI ALLE STESSE ASSIMILATE L.R. N. 13 DEL 2019 ART. 5 COMMA 21

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:

CAPITOLO 1963 INTERVENTI A CARATTERE SPERIMENTALE O INNOVATIVO PER NUOVE MODALITA' ABITATIVE L.R. N. 1 DEL 2016 ART. 26, D.P.G. R N. 210 DEL 2017 ART. 8

CONSEGUENTEMENTE VANNO APPORTATE LE MODIFICHE TABELLARI:

TABELLA E ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)

MISSIONE 08 : ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 1 : URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE

|2021 -300.000,00 |2022 --- |2023 --- |

TABELLA E ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)

MISSIONE 08 : ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 2 : EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE

|2021 +300.000,00 |2022 --- |2023 --- |

- 300.000 PER IL 2021 CAPITOLO 8971  
+ 300.000 PER IL 2021 CAPITOLO 1963

USSAI, SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO

Emendamento modificativo (5.38)

TABELLA E ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)

MISSIONE: 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA: 5: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO 3938 INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA ED L'EDUCAZIONE STRADALE L.R. N. 25 DEL 2004, L.R. N. 16 DEL 2005 ART. 3 COMMA 1, L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 4 COMMA 57

|2021 1.000.000 |2022 |2023 |

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO 9681/S

DENOMINAZIONE: ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE ART. 48, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

|2021 - 10.000.000 |2021 - |2022 - |

CONFICONI, COSOLINI, DA GIAU, RUSSO

Emendamento modificativo (5.39)

"Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa."

TABELLA E relativa all'Art .5

Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma 01 FONTI ENERGETICHE

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

| 2021: + 1.835.000,00 | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 8980 CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI PRIVATI RESIDENTI IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER L' ACQUISTO E L' INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLE UTENZE DOMESTICHE ART. 5, COMMA 25, L.R. 6.8.2019 N. 13

+ 1.835.000,00 euro per l'anno 2021

Copertura:

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 Altri fondi

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| 2021: - 1.835.000,00 € | 2022: --- | 2023: --- |

CAPITOLO 970094 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI - 2020 - 2022 DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-1.835.000,00 euro per l'anno 2021

Il consigliere CALLIGARIS illustra il subemendamento 5.0.1 e l'emendamento 5.5.

Il consigliere TOSOLINI illustra l'emendamento 5.1

Il consigliere MARSILIO illustra gli emendamenti 5.2, 5.13, 5.14, 5.15, 5.18 e 5.19.

Il consigliere RUSSO illustra gli emendamenti 5.2.1 e 5.3.

La consigliera SANTORO illustra gli emendamenti 5.5.1, 5.5.2, 5.22, 5.22.1, 5.23, 5.24, 5.25, 5.32, 5.33, e 5.34.

L'assessore PIZZIMENTI illustra gli emendamenti 5.6 (con le relative tabelle) e 5.16.1.

Il consigliere MATTIUSSI, nell'illustrare l'emendamento 5.7, propone il seguente emendamento orale: sostituire la cifra <<732.000>> con la cifra <<712.000>>.

Il consigliere MORETTI illustra l'emendamento 5.8.1 e svolge, nel contempo, un intervento sull'articolo 5 nel suo complesso.

Il consigliere GABROVEC illustra gli emendamenti 5.6.1 e 5.31.3.

Il consigliere BOLZONELLO illustra l'emendamento 5.8.2 con il relativo subemendamento 5.8.1.1.

Il consigliere CONFICONI illustra gli emendamenti 5.9, 5.10, 5.11, 5.35 e 5.39.

Il consigliere BASSO ritira l'emendamento 5.26.

La consigliera DAL ZOVO illustra l'emendamento 5.28.

A questo punto, il PRESIDENTE interrompe l'intervento della consigliera Dal Zovo per riprendere i Consiglieri affinché non formino assembramenti.

La consigliera DAL ZOVO, ottenuta nuovamente la parola, dopo l'illustrazione pure dell'emendamento 5.29 e la richiesta all'assessore di puntuali chiarimenti sull'emendamento 5.31.2.1, svolge un proprio intervento sull'articolo 5 nel suo complesso.

Il consigliere BIDOLI illustra l'emendamento 5.30.

Il Relatore di minoranza MORETUZZO illustra (*in lingua friulana*) l'emendamento 5.37 e, al termine di un proprio intervento sull'articolo, chiede ulteriori spiegazioni su quanto previsto dalle disposizioni dell'emendamento 5.1.

Il consigliere CAPOZZELLA illustra gli emendamenti 5.31.1 e 5.31.0.1.

Il Relatore di minoranza SERGO illustra gli emendamenti 5.27 e 5.38 e si associa alla richiesta del Relatore di minoranza Moretuzzo per avere chiarimenti sull'emendamento 5.1.

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che l'emendamento 5.31 è stato ricollocato come 2.15.1 ed è già stato discusso, comunica che l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5 è terminata.

Comunica, quindi, vista l'ora, che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 14.30, e, dopo aver ricordato la riunione dell'Ufficio di Presidenza al termine dei lavori antimeridiani, dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 238, del 27 luglio 2021, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 13.35.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE